



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.82

OGGETTO:

Celebrazione festa del patrono San Lorenzo 2024: concessione del patrocinio e di un contributo a favore dell'Associazione Pro Loco Santena e della Fondazione Cavour

L'anno **duemilaventiquattro** addì **diciotto** del mese di **luglio** alle ore **sedici** e minuti **quindici**, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta comunale. Sono presenti per la trattazione dell'argomento in oggetto i signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. GHIO Roberto	Sindaco	Giust.
2. ROMANO Paolo	Vice Sindaco	Sì
3. BARBINI Cristian	Assessore	Sì (da remoto)
4. PERRONE Alessia	Assessore	Sì (da remoto)
5. TRIMBOLI Ugo Cosimo	Assessore	Sì (da remoto)
6. MIGLIORE Silvia	Assessore	Sì
	Totale Presenti:	5
	Totale Assenti:	1

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Pietrantonio DI MONTE la Giunta comunale ha assunto la deliberazione di cui all'interno.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Vice Sindaco ROMANO Paolo assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: **Celebrazione festa del patrono San Lorenzo 2024: concessione del patrocinio e di un contributo a favore dell'Associazione Pro Loco Santena e della Fondazione Cavour**

PREMESSO CHE il 10 agosto ricorre la festa di San Lorenzo, Patrono della Città di Santena e che ogni anno l'Amministrazione Comunale, la Parrocchia SS. Pietro e Paolo Apostoli e la Pro Loco di Santena organizzano la celebrazione religiosa e i festeggiamenti civili, sulla base di un ampio programma di iniziative;

CONSIDERATO CHE l'Associazione Turistica Pro Loco Santena si è resa disponibile a svolgere l'attività di organizzazione e coordinamento e curerà in particolare:

- stampa e affissione manifesti
- fornitura del tradizionale pane con le noci, da distribuire ai cittadini
- addobbo floreale della chiesa parrocchiale;
- organizzazione del rinfresco e della cena;
- organizzazione dell'intrattenimento musicale danzante;
- pagamento dei diritti SIAE.

Il programma dei festeggiamenti previsti per il 2024 risulta essere il seguente:

- h. 9.30: Santa Messa in Chiesa Parrocchiale, con benedizione del pane e noci e successiva processione lungo le vie cittadine;
- h. 11.00: saluto del Sindaco e distribuzione del pane e noci
- h. 19.30: Cena di San Lorenzo presso le Scuderie del Castello Cavour;
- h. 21.30: concerto di Sonia De Castelli, presso il parco Cavour;

RISCONTRATO CHE sussistono le ragioni di pubblico interesse che legittimano l'assegnazione del contributo in quanto gli enti coinvolti collaborano nello svolgimento di attività istituzionale e organizzano, senza fine di lucro, iniziative che:



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

- favoriscono la partecipazione alla vita sociale, civile e culturale della comunità;
- contribuiscono alla conservazione del patrimonio e delle tradizioni locali;
- promuovono la diffusione della cultura e dell'arte;
- promuovono le attività commerciali e artigianali di Santena;

RILEVATO CHE

1. i costi dell'iniziativa e il finanziamento comunale sono nella fattispecie in misura proporzionata e adeguata;
2. l'interesse pubblico della manifestazione motiva il finanziamento delle attività;
3. la contribuzione economica comunale ha di fatto una prevalente natura e finalità di rimborso parziale delle spese organizzative;
4. l'attività svolta dal sodalizio è conforme ai fini istituzionali del Comune nell'interesse della collettività locale anche, alla luce del parere reso dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte con delibera 15 aprile 2011 n. 46/2011/SRCPIE/PAR .

ACCERTATO CHE l'Associazione Turistica Pro Loco Santena e la Fondazione Cavour risultano in possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per essere destinatarie di contributo economico, ai sensi e per gli effetti della deliberazione del Consiglio Comunale n. 21/2003 successivamente modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 22 luglio 2005 e n. 56 del 12 dicembre 2005;

VISTO altresì l'art. 20 del regolamento contributi il quale stabilisce che "l'assegnatario dei contributi sia ordinari che straordinari dovrà fornire un dettagliato rendiconto delle spese sostenute. L'assegnatario dovrà allegare i giustificativi solo qualora benefici di un contributo ordinario o straordinario superiore ad €. 1.500,00. I documenti contabili giustificativi (fatture, ricevute fiscali, borderò, scontrini fiscali) devono essere idonei a rendicontare le spese sostenute";



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

ACCERTATO che i suddetti enti risultano in possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per essere destinatarie di contributo economico, ai sensi del Regolamento (RO/008 ed.2 rev.2);

RISCONTRATO CHE secondo il parere n. 9 del 2006 espresso dalla Corte dei Conti – Lombardia nell'adunanza del 20.7.2006 concernente l'ammissibilità dell'erogazione di contributi a favore di soggetti terzi che operino sul territorio comunale, risulta che:

“In base alle norme ed ai principi di contabilità pubblica non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca al Comune di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, se necessarie per raggiungere i fini che, in base all'ordinamento, deve perseguire. Tanto più in relazione alla necessaria attuazione del principio di sussidiarietà che ha trovato esplicito riconoscimento nell'art.118 della Costituzione, a seguito della recente modifica del Titolo V, parte seconda della legge fondamentale della Repubblica. All'interno dell'orientamento generale e o nella disciplina di settore degli enti territoriali non esiste alcuna norma che ponga uno specifico divieto. Infatti, se l'azione è intrapresa al fine di soddisfare le esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune l'attribuzione di beni, anche se apparentemente a “fondo perso”, non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'Ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo. La natura pubblica o privata del soggetto che riceve l'attribuzione patrimoniale è indifferente se il criterio di orientamento è quello della necessità che l'attribuzione avvenga allo scopo di perseguire i fini dell'ente pubblico, posto che la stessa amministrazione pubblica opera ormai utilizzando, per molteplici finalità (gestione di servizi pubblici, esternalizzazione di compiti rientranti nelle attribuzioni di ciascun ente), soggetti aventi natura privata e nella stessa attività amministrativa è previsto dalla legge n. 15 del 2005, che ha modificato la legge sul procedimento amministrativo, che l'amministratore agisca con gli strumenti del diritto privato ogni qualvolta non sia previsto l'obbligo di utilizzare quelli di diritto pubblico. Occorre considerare, però, che ogni qualvolta l'amministrazione ricorre a soggetti privati per raggiungere i propri fini e, conseguentemente, riconosce loro benefici di natura patrimoniale le cautele debbono essere maggiori, anche al fine di garantire l'applicazione dei principi di buon andamento, di parità di trattamento e di non discriminazione che debbono caratterizzare l'attività amministrativa.



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Pertanto, l'attribuzione patrimoniale è da considerarsi lecita solo se finalizzata allo svolgimento di servizi pubblici o, comunque, di interesse per la collettività insediata sul territorio sul quale insiste il Comune.

In caso contrario, l'attribuzione non troverebbe alcuna giustificazione”.

Inoltre secondo il parere n. 66/2011 della Corte dei Conti Piemonte Sezione Regionale di Controllo - *la qualificazione in concreto della fattispecie, ai fini dell'applicazione dei divieti e delle restrizioni recate dalle norme citate, spetta solo ed esclusivamente agli organi del Comune, i quali per altro potranno riferirsi alle conclusioni contenute nel presente parere, evidenziando, nella motivazione dei provvedimenti assunti, le finalità e i presupposti che sono alla base della spesa, nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità nelle modalità prescelte per l'erogazione del servizio, considerati sia i programmi e i progetti sviluppati nel settore socio-economico locale, sia quanto effettuato negli esercizi precedenti.*

VISTA la. L. 241/90 - Art. 12 (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici) 1. *“La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ((...)) da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.”*

VISTO il parere della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34/E del 21/11/2013 – avente ad oggetto: *“Trattamento agli effetti dell’IVA dei contributi erogati da amministrazioni pubbliche – Criteri generali per la definizione giuridica e tributaria delle erogazioni, da parte delle pubbliche amministrazioni, come contributi o corrispettivi”.*

VISTO ALTRESÌ l'art. 20 del predetto regolamento comunale il quale stabilisce che *“l'assegnatario dei contributi sia ordinari che straordinari dovrà fornire un dettagliato rendiconto delle spese sostenute. L'assegnatario dovrà allegare i giustificativi solo qualora benefici di un contributo ordinario o straordinario superiore ad €. 1.500,00. I documenti contabili giustificativi*



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

(fatture, ricevute fiscali, borderò, scontrini fiscali) devono essere idonei a rendicontare le spese sostenute”;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

ESAMINATA la legislazione in materia di volontariato: Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
Legge regione Piemonte n. 38/1994;

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 comma I° del Decreto Legislativo 18-8-2000 n° 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

1. DI APPROVARE il programma di iniziative per la festa di San Lorenzo, Patrono della Città di Santena, che si svolgerà sabato **10 agosto 2024**.

2. DI CONCEDERE il patrocinio comunale all'iniziativa che sarà organizzata dall'Associazione Turistica Pro Loco Santena, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, la Parrocchia SS. Pietro e Paolo Apostoli e la Fondazione Cavour.

3. DI DARE ATTO CHE il patrocinio consiste nell'autorizzazione all'uso dello stemma comunale, concessione gratuita di locali e attrezzature comunali, esenzione dal pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico relativo alle strade ed aree interessate dagli eventi e manifestazioni, esenzione dai diritti e canoni in materia di affissioni e mezzi pubblicitari.

4. DI DARE ATTO di quanto segue:

- la presente deliberazione non costituisce autorizzazione all'organizzazione dell'evento, permanendo in capo al Presidente dell'Associazione PRO LOCO, l'obbligo di richiedere e



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

conseguire e depositare, con le modalità e i termini stabiliti dalla legge e dai regolamenti attuativi, i vari permessi autorizzazioni, nullaosta e segnalazioni certificate di inizio attività in materia igienico sanitaria, sicurezza, acustica, viabilità e quant'altro previsto dalle disposizioni in vigore;

- l'organizzazione dell'evento è coperta anche dalle polizze assicurative sulla responsabilità civile stipulata dall'Amministrazione Comunale.

5. DI AUTORIZZARE l'erogazione di un contributo economico per le motivazioni indicate in premessa:

- Associazione Turistica Pro Loco Santena (richiesta n. 5573 del 29.04.2024) €. 5.000.00 da imputare al cod. di bilancio 12.08.1, cap. 1604.100 "Trasferimenti/contributi a istituzioni sociali private", P.U. 1.04.04.01.001 del bilancio finanziario 2024/26, competenza ed esigibilità 2024;

- Fondazione Cavour (richiesta n. 9446 del 16/07/2024) €. 800,00 da imputare al cod. di bilancio 12.08.1, cap. 1604.100 "Trasferimenti/contributi a istituzioni sociali private", P.U. 1.04.04.01.001 del bilancio finanziario 2024/26, competenza ed esigibilità 2024;

6. DI DARE ATTO CHE le associazioni beneficiarie dovranno rendicontare il contributo ricevuto secondo quanto stabilito dall'art. 20 del regolamento vigente in materia.

7. DI DARE ATTO CHE trattandosi di contributi erogati a sostegno di attività istituzionali di Enti non commerciali, non verrà applicata la ritenuta del 4% prevista dall'art. 28 del D.P.R. n. 600/1973.

8. DI DARE ATTO CHE i provvedimenti conseguenti l'adozione della presente deliberazione, verranno assunti con determinazione del Responsabile del Servizio interessato.

9. DI DARE ATTO CHE a norma del Capo II della legge n. 241/1990, il responsabile del presente procedimento amministrativo è la sig.ra Ornella Bergoglio – Responsabile E.Q. Area Socio Culturale.



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Del che si è redatto il presente verbale.

IL VICE SINDACO
Firmato digitalmente
F.to: ROMANO Paolo

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
F.to: Dott. Pietrantonio DI MONTE

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.
Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il Registro Pubblico dei certificati di firma.